DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 7

Organizzazione del servizio

Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non piu' di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della guardia di finanza, nonche' undici magistrati amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, i quali sono posti fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al SIS e' preposto, con decreto del Ministro delle finanze, un direttore, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, in servizio ovvero in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed e' confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di eta' previsti dagli ordinamenti di provenienza. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici; durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. Con decreto del Ministro delle finanze e' determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla VI, per l'espletamento dei compiti di segreteria. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 20 luglio 1994, non più in vigore dal 18 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452
Capo	II — Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso/art-7-organizzazione-del-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it